



**COMUNE DI MAGGIORA
PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI O INDUSTRIALI
E PER LA PREVENZIONE DEI RUMORI MOLESTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.8.1994, esecutiva il 10.10.1994.

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 12.10.1994 al 12.11.1994 (n. 648 del registro delle pubblicazioni), senza opposizioni.

Maggiore, 17.11.1994

***IL SEGRETARIO
COMUNALE
Fornara dr. Alberto***



INDICE

Capo I CAMPO DI APPLICAZIONE	4
Art. 1. OGGETTO	4
Art. 2. ESTENSIONE	4
Capo II DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI O INDUSTRIALI	5
Art. 3. CLASSIFICAZIONE	5
Art. 4. LOCALIZZAZIONE	5
Art. 5. AUTORIZZAZIONI	5
Art. 6. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	5
Art. 7. DOCUMENTAZIONE	6
Art. 8. SUBENTRI E TRASFERIMENTI	6
Art. 9. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	7
Art. 10. OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	7
Art. 11. INSEGNE ESTERNE	7
Art. 12. CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	7
Art. 13. ORARIO DI VENDITA	7
Art. 14. CESSAZIONI	8
Capo III PREVENZIONE DEI RUMORI MOLESTI	9
Art. 15. ORARIO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	9
Art. 16. LAVORO ALL'APERTO	9
Art. 17. CANTIERI EDILI, STRADALI E SIMILI	9
Art. 18. MACCHINE AGRICOLE, PER GIARDINAGGIO O PER PULIZIE	9
Art. 19. LAVORI OCCASIONALI	9
Art. 20. APPARECCHIATURE AUSILIARIE	9
Art. 21. SIRENE	10
Art. 22 RESTRIZIONI E DROGHE	10
Capo IV SATIZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	11
Art. 23. SANZIONI	11
Art. 24. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	11
Art. 25. MANCATO INIZIO O INTERRUZIONE ALL'ATTIVITÀ	11
Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12
Art. 26. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	12
Art. 27. DISPOSIZIONI FINALI	12





Capo I **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Art. 1. ***OGGETTO***

Il presente regolamento disciplina in via principale, nei limiti della normativa statale e regionale, l'esercizio delle attività artigianali ed industriali nel territorio Comunale, determinando i criteri e le condizioni per il rilascio dei relativi provvedimenti amministrativi Comunali, in forza delle competenze derivanti al Comune dall'art. 109 del regolamento di esecuzione del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 2. ***ESTENSIONE***

Il regolamento individua altresì, ai fini di cui all'articolo precedente ed in funzione delle esigenze di prevenzione e repressione a carattere generale, le attività rumorose ed altre fonti di emissioni comunque fastidiose da assoggettarsi a limiti e condizioni a tutela della quiete pubblica e privata, specialmente negli abitati.



Capo II **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI O INDUSTRIALI**

Art. 3. **CLASSIFICAZIONE**

Ai fini del presente Regolamento le attività artigianali o industriali sono classificate nel modo seguente:

Attività rumorose

- Falegname, tappezziere, arrotino, fabbro, lucidatore di mobili, carrozziere, officina meccanica, autoriparatore, motoriparatore, verniciatore, pulitore - crematore di metalli, calzolaio, idraulico, lavanderie tintorie e stirerie, fonderie, lavorazione meccanica della carta e tutte le altre riconosciute e, definite rumorose da disposizioni specifiche od a seguito di controllo individuale.

Attività ordinaria

- Ogni altra attività artigianale od industriale che non sia classificata o individuata come rumorosa.

Art. 4. **LOCALIZZAZIONE**

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono svolgersi nei modi seguenti:

In luogo fisso

- in appositi locali distinti dall'abitazione e dalle pertinenze;
- all'interno dell'abitazione o delle pertinenze.

Senza luogo fisso

- presso la sede designata dal committente;
- in forma ambulante o di posteggio.

Art. 5. **AUTORIZZAZIONI**

Chiunque intenda condurre un esercizio industriale od artigianale deve richiedere al Sindaco il rilascio della relativa autorizzazione Comunale.

L'autorizzazione può essere negata, con atto motivato, per le attività rumorose o altrimenti incomode in relazione all'abitato ed al territorio, per le attività ritenute incompatibili con le zone tradizionali del centro storico ovvero per motivi di traffico.

Art. 6. **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

La domanda di autorizzazione, per l'esercizio dell'attività, per il trasferimento, per il subentro o per qualsiasi variazione del tipo d'impresa o del numero dei soci, deve essere indirizzata al Sindaco, in carta legale, e deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità complete del richiedente;



- estremi dell'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- tipo di attività;
- localizzazione dell'attività (se in apposita sede fissa ovvero nella abitazione ovvero presso i committenti ovvero in forma ambulante o di posteggio);
- superficie dei locali (solo per attività in sede fissa);
- titolo di disponibilità dei locali (proprietà, affitto, altro);
- precedente attività svolta nel fondo e motivo della cessazione;
- se esistono scarichi di lavorazione e dove sono immessi;
- se nell'impresa presta la propria opera professionale o materiale;
- il titolare o la maggioranza dei soci;
- se il titolare o i soci svolgono altre attività;
- il numero dei dipendenti di sesso maschile e di quelli di sesso femminile;
- Il numero degli apprendisti;
- il numero dei familiari collaboratori con obbligo d'iscrizione nei ruoli della cassa mutua e I.V.S.

Il richiedente dovrà sottoscrivere inoltre l'impegno a comunicare al Sindaco ogni variazione degli elementi dichiarati.

Per le attività svolte nell'abitazione, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la personale responsabilità, di non avere personale dipendente.

Art. 7. DOCUMENTAZIONE

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- 1) planimetria di zona;
- 2) pianta e sezione in scala dei locali completa della localizzazione e della elencazione dei macchinari utilizzati;
- 3) certificato di destinazione d'uso;
- 4) certificato d'agibilità ex art. 221 T.U.LL.SS.;
- 5) atto costitutivo (per la società).

Art. 8. SUBENTRI E TRASFERIMENTI

Il subentro in attività artigianali od industriali, ovvero il trasferimento della sede comportano l'adeguamento dei locali alle disposizioni del presente Regolamento o ad altre norme vigenti in materia.

Il subentro da parte di parenti o affini, entro il quarto grado, del titolare o di un socio da non meno di tre anni è consentito senza obbligo di adeguamento della superficie e l'autorizzazione può essere negata solo per contrasto con specifiche norme di legge.



Art. 9. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Constatata la regolarità della domanda e della documentazione, il Sindaco rilascia il titolo per l'esercizio dell'attività, secondo la seguente tipologia:

- autorizzazione per le attività rumorose, con le relative condizioni
- nulla osta, per le attività ordinarie.

Art. 10. OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione o il nulla osta debbono essere costantemente esposti in punto ben visibile all'interno dei locali cui si riferiscono.

Art. 11. INSEGNE ESTERNE

È fatto obbligo agli esercizi artigiani o industriali di qualsiasi genere di tenere permanentemente un'insegna esterna indicativa della ragione sociale e della natura dell'attività.

Il rilascio del titolo per l'esercizio dell'attività è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione al collocamento dell'insegna di cui al comma precedente.

Art. 12. CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Quando l'esercizio di un'attività classificata tra quelle rumorose evidenzi comunque elementi di molestia, disturbo o incomodo nonostante l'applicazione delle limitazioni di cui al presente Regolamento, il Sindaco richiede al competente servizio dell'U.S.S.L., di verificare la consistenza dell'eventuale intollerabilità e di indicare gli accorgimenti tecnici per la eliminazione, disponendone l'attuazione a cura del titolare dell'autorizzazione nei tempi minimi necessari.

Persistendo gli inconvenienti, il Sindaco vieta l'uso delle macchine, delle apparecchiature e degli strumenti individuati come cause specifiche ovvero, nell'impossibilità o per inadempienza, dispone la cessazione dell'intera attività.

Qualora l'esercizio di un'attività ordinaria dia luogo a rilievi analoghi a quelli di cui ai commi precedenti, il Sindaco ne dispone il controllo con le medesime modalità, assoggettandone il prosieguo, in caso di riscontri positivi, alla classificazione, al titolo autorizzativo e ad ogni altra disposizione previsti per le attività rumorose.

Art. 13. ORARIO DI VENDITA

Le attività artigiane debbono osservare, per la vendita al dettaglio dei propri prodotti nel luogo di produzione, l'orario previsto per le attività commerciali.

Le rosticcerie, le friggitorie, le pasticcerie (dolciumi e gelati), le pizzerie ed i laboratori esclusivamente adibiti alla produzione di pasta fresca nonché i mobilieri e le altre attività di cui allo art. 1, comma 5, della Legge 27 Marzo 1987, n.121 possono seguire, per la vendita al dettaglio nel luogo di



produzione, l'orario previsto per i pubblici esercizi, previa comunicazione al Comune della fascia oraria o del giorno di riposo prescelti. In mancanza, è fatto obbligo di osservare l'orario di cui al primo comma.

Art. 14.
CESSAZIONI

La cessazione di un'attività artigianale od industriale deve essere immediatamente comunicata al Sindaco, con la restituzione del relativo titolo.



Capo III PREVENZIONE DEI RUMORI MOLESTI

Art. 15. ORARIO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, l'esercizio delle attività rumorose di cui al presente Regolamento è limitato dal seguente orario: dalle ore 7 alle ore 20 dal 1° Aprile al 30 Settembre, e dalle ore 8 alle ore 19 dal 1° Ottobre al 31 Marzo, salvo ogni diversa disposizione di Legge.

Art. 16. LAVORO ALL'APERTO

Lo svolgimento di attività lavorative all'aperto è generalmente vietato nell'abitato salvi i casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e le deroghe di cui agli articoli seguenti.

Art. 17. CANTIERI EDILI, STRADALI E SIMILI

In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli e scalpelli e di altre simili apparecchiature, azionate meccanicamente o elettricamente, ovvero di ruspe scavatrici o di macchine operatrici in genere, deve essere limitato ai giorni feriali dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 nel periodo dal 16 settembre al 15 giugno; dalle 8 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 nel periodo dal 16 Giugno al 15 Settembre.

Le macchine azionate con motore a scoppio debbono in ogni caso fare uso di efficienti dispositivi silenziatori.

Art. 18. MACCHINE AGRICOLE, PER GIARDINAGGIO O PER PULIZIE

L'uso di macchine agricole e per giardinaggio, azionate da motore a scoppio, è soggetto alle disposizioni stabilite nel precedente articolo.

Art. 19. LAVORI OCCASIONALI

Negli stabili di civile abitazione i lavori edilizi o per l'installazione di impianti sono consentiti dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 dal 16 Settembre al 15 Giugno; dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 19 dal 16 Giugno al 15 Settembre.

È consentito in ogni caso di derogare ai limiti orari con l'assenso scritto di tutti i condomini e dei vicini estranei interessati dalla eventuale rumorosità.

Art. 20. APPARECCHIATURE AUSILIARIE

L'autorizzazione amministrativa per il commercio e la licenza di pubblico esercizio legittimano l'installazione delle seguenti apparecchiature: frigoriferi, condizionatori, macinacaffè, gruppi per frappè, spremitori, sbattiuova, tritacarne, segaossa e similari, nonché apparecchiature elettroniche per ricevitrice totocalcio, totip e simili, oltre a quelle obbligatorie per legge.



Dette apparecchiature possono essere usate peraltro solo negli orari di apertura degli esercizi, ad eccezione dei frigoriferi e dei condizionatori il cui uso è consentito continuativamente purché non dia luogo a propagazione di rumori molesti e di vibrazioni.

**Art. 21.
SIRENE**

L'uso delle sirene quale mezzo di segnalazione acustica fissa è vietato, salvi i casi previsti da norme di Legge o regolamentari.

**Art. 22
RESTRIZIONI E DROGHE**

E' sempre in facoltà del Sindaco, in relazione alle limitazioni previste dal presente capo, di imporre con proprio provvedimento limiti più restrittivi o l'adozione di speciali cautele per l'esercizio di categorie di attività o di singole attività in qualsiasi modo fastidiose.

E' parimenti in facoltà del Sindaco di autorizzare con proprio provvedimento deroghe singole o generali in relazione ad esigenze di pubblico interesse od a comprovate necessità diverse.



Capo IV **SATIZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Art. 23. **SANZIONI**

L'inosservanza dell'obbligo di esposizione dell'autorizzazione e della tenuta di insegne esterne, di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento, sono punite con sanzione amministrativa da £.25.000 a £.75.000.

La violazione dell'art. 21 è punita con la sanzione amministrativa da £.50.000 a £.150.000.

La mancata richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 5 e l'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 26 comportarla l'applicazione d'una sanzione amministrativa da £.100.000 a £.300.000.

Oli altri casi di violazione alle norme del presente Regolamento fata salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma del presente articolo e le altre in cui la legge disponga altrimenti, sono puniti con la sanzione amministrativa da £.25.000 a £.150.000.

Il contravventore è ammesso a pagare all'atto della contestazione immediata, ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, l'importo corrispondente al minimo della sanzione edittale. In caso di mancato pagamento si applicano gli artt. 106 e segg. del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

L'inosservanza delle limitazioni orarie per l'esercizio delle attività rumorose è sanzionata ai sensi dell'art. 64 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 24. **PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo precedente, il Sindaco può emettere Ordinanza di chiusura, eseguibile anche coattivamente, in ogni caso di attività esercitata abusivamente o con la ripetuta inosservanza dei limiti stabiliti dal presente Regolamento o dall'autorizzazione, ove prescritta.

Art. 25. **MANCATO INIZIO O INTERRUZIONE ALL'ATTIVITÀ**

Il mancato inizio dell'attività entro tre mesi dal conseguimento della autorizzazione dà luogo alla decadenza del titolo.

L'interruzione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze da richiedersi al Sindaco, dà luogo alla revoca dell'autorizzazione.



Capo V **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 26. ***DISPOSIZIONI TRANSITORIE***

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento i titolari di attività già in esercizio sono tenuti a presentare al Comune la domanda di classificazione, corredata dalla documentazione di cui all'art. 6, che sarà accolta - ove del caso - con le prescrizioni degli accorgimenti tecnici che fosse necessario adottare.

Entro il termine suindicato, i medesimi titolari sono comunque tenuti ad adeguarsi alle norme del presente Regolamento.

Art. 27. ***DISPOSIZIONI FINALI***

Sono abrogate le disposizioni previste in materia dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, in quanto in contrasto con quelle del presente Regolamento.

Art. 28. ***COMMICAZIONI***

Il presente Regolamento è trasmesso al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616.